

Città dell'Aquila

Prot n° 0011199 del 15/02/2013

USCITA



[Handwritten mark]

ORDINANZA PROT. N. 8... DEL... 15/02/2013

OGGETTO: DIVIETO DI ESCURSIONI FUORI PISTA NEL COMUNE DELL'AQUILA

Il Sindaco

CONSIDERATO che:

- nella stagione invernale, sul territorio comunale sono frequenti le precipitazioni nevose, anche di notevole intensità,
- il pericolo di distacco spontaneo di masse nevose lungo i pendii montani può essere notevolmente aggravata dal passaggio di sciatori ed escursionisti
- il distacco di masse nevose può interessare strutture ed infrastrutture e mettere a repentaglio l'incolumità pubblica e privata;

RITENUTO OPPORTUNO E DOVEROSO, per una maggiore sicurezza ed incolumità pubblica e privata, regolamentare la circolazione di sciatori ed escursionisti sul territorio del Comune di L'Aquila;

RICHIAMATO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20 dicembre 2005 ;

VISTA la Legge Regionale 8 marzo 2005, n.24 – “Testo unico in materia di sistemi di trasporti a mezzo di impianti a fune o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie”;

VISTI gli artt. 50, comma 3 e 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

- 1) il divieto permanente dell'esercizio del fuori pista nelle zone limitrofe o adiacenti alle piste da sci a tutela dell'incolumità di coloro che utilizzano le piste stesse.
- 2) Il divieto della pratica del fuoripista o su terreno d'avventura in caso di precipitazioni nevose con presenza di manto nevoso fresco e per le successive 72 ore dalla precipitazione.
- 3) Il divieto della pratica del fuoripista o su terreno d'avventura quando il bollettino Meteomont stabilisce un grado di pericolo uguale o maggiore a 3, rinviando, in caso di grado di pericolo inferiore a 3, alle eventuali valutazioni della Commissione Valanghe di questo Comune.

COMUNE DELL'AQUILA

Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione da €. 25,00 a €. 500,00 con ammissione al pagamento della stessa in misura ridotta di €. 50,00 entro 60 gg dalla data di contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione, ai sensi della Legge 689/1981 e successive integrazioni e modificazioni.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. di L'Aquila nel termine di 60giorni dalla pubblicazione all'albo, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni.

La presente ordinanza viene trasmessa a:

- Comando Stazione Forestale di Assergi;
- Comando Stazione Carabinieri di Assergi;
- Questura di L'Aquila
- alle Forze dell'Ordine presenti sul Territorio per assicurare l'ordine pubblico ed il soccorso sulle piste
- Albo pretorio;

L'Aquila 15 FEB. 2013

Il Sindaco
Dott. Massimo Cialente

